(N. 155)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **JANNUZZI, FERRARI, CROLLALANZA, BRUNO, BARBARO, NACUCCHI, RUSSO Luigi e ANGELINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1953

Ammasso dell'olio di oliva dell'annata 1953-1954 con anticipazione garantita.

ONOREVOLI SENATORI. — La flessione in atto e sempre crescente dei prezzi dell'olio di oliva ha messo in serio e giustificato allarme quelle Regioni italiane, prevalentemente meridionali, che hanno nell'ovicultura una delle basi fondamentali della loro economia e che paventano un crollo del mercato dell'olio per le conseguenze che ne deriverebbero, *non soltanto d'indole economica.*

Il problema è stato recentemente discusso in un Convegno per la difesa dell'olivicultura e la tutela della produzione olearia svoltosi in Lecce il 12 ottobre 1953 con *l'intervento di parlamentari delle due Camere* e dei rappresentanti dei lavoratori, degli agricoltori, dei coltivatori diretti e delle Camere di commercio. Le conclusioni del Convegno — rispondenti d'altronde all'opinione più diffusa — sono state che, per far fronte alla crisi, occorrano prontamente due ordini di rimedii:

1) sottrarre al mercato una notevole quantità di olio di oliva istituendo o un ammasso obbligatorio per contingente *ovvero* un ammasso per *conferimento volontario con anticipazione garantita,* allo scopo di riequilibrare i prezzi di mercato e *disanimare la speculazione* sempre pronta, in ogni difficile congiuntura, a gettarsi sulla facile preda delle economie deboli;

2) attuare una serie di provvedimenti, alcuni dei quali a *carattere finanziario,* diretti ad influire direttamente sull'andamento dei prezzi, come la sospensione delle importazioni di semi oleosi ed oli di semi fino all'esaurimento delle scorte; l'adeguato aumento della imposta di fabbricazione sugli olii di semi e di sintesi; il divieto dell'uso alimentare degli olii ricavati da grassi animali; l'obbligo della loro denaturazione; il loro assoggettamento ad una imposta di fabbricazione; l'istituzione di un rigoroso servizio per la repressione delle frodi nel campo commerciale e industriale.

Per questo secondo ordine di provvedimenti autorevoli assicurazioni lasciano ritenere che il Governo intenda, in sede amministrativa o legislativa, attuarne o promuoverne tempestivamente l'emanazione.

In attesa però che tali provvedimenti siano emanati e *in correlazione ad essi,* un gruppo di parlamentari si rende promotore della pre-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

sente proposta di legge diretta alla istituzione di un ammasso *per conferimento volontario con anticipazione garantita.*

Enti ammassatori possono essere, secondo la proposta, tutti quegli Enti che per legge hanno tra le loro finalità quella di provvedere alle operazioni di ammasso (articolo 1) e ciò per il maggiore affidamento che essi offrono in ordine alla attrezzatura e alla regolarità della esecuzione del servizio.

Secondo il sistema proposto, il conferitore non vende il prodotto all'Ente ammassatore ma lo consegna *ai fini della vendita collettiva al miglior prezzo* e ne riceve una anticipazione che, a favore dell'Ente, è assistita da privilegio legale sul prodotto conferito e sul ricavo della sua vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Si è dai proponenti discussa a fondo la misura dell'anticipazione e si è unanimemente ritenuto che essa *non possa essere inferiore a lire 40.000 a quintale* per olio di pressione base 3 gradi di acidità, se si vuole ottenere che l'iniziativa consegua, almeno in parte, il suo scopo. Un'anticipazione di entità minore produrrebbe un effetto depressivo non molto diverso dall'abbandono del prodotto al suo destino di mercato. Difatti, un esperimento analogo attuato nella annata 1951-52 non ebbe esito molto favorevole proprio a causa della limitata misura dell'anticipazione la quale fece sì che gli interessati preferissero la vendita immediata al prezzo conseguibile sul mercato.

L'anticipazione di lire 40.000 al quintale è certamente inferiore ai costi ordinari di produzione, ma trattasi appunto di *anticipazione* ed è da sperare che, normalizzatosi il mercato, i prezzi possano essere ricondotti ad un livello rimuneratore del costo.

Quanto ai fondi necessari per le anticipazioni vi è ragione per ritenere che essi possano essere forniti, come due anni or sono, agli Enti ammassatori dalle aziende di Credito ordinarie e che il relativo portafoglio possa essere, come allora, riscontato dalla Banca d'Italia a condizioni favorevoli. Ed è proprio per evitare una eccessiva esposizione delle aziende finanziatrici che l'articolo 1 prevede che la quantità totale conferibile non debba, per la intera Nazione, superare i 600.000 quintali, rappresentanti all'incirca il 25 per cento della produzione prevista per l'annata imminente.

I proponenti non ritengono di dover inserire nella legge le norme di dettaglio relative alle condizioni e alla esecuzione del conferimento e del finanziamento (tasso d'interesse, spese di gestione, modi e tempi delle vendite collettive, ripartizione della quantità conferibile tra le Provincie, tra i Comuni, tra i singoli conferitori ecc.) pensando che, data la loro natura e la necessità che la legge abbia la più sollecita approvazione, tutta la materia possa essere rimessa al Ministro dell'agricoltura che vi provvederà mediante decreto da emanarsi non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della legge (articolo 2).

Deve essere invece disposta per legge la *garanzia dello Stato verso gli Enti ammassatori e verso i conferitori per l'anticipazione,* la quale, secondo la proposta (articoli 1 e 3), dovrà funzionare come *prezzo minimo* assicurato al conferitore, quale che sia il prezzo al quale potranno eseguirsi le vendite collettive.

Questa garanzia non deve, a parere dei proponenti, destare preoccupazioni di indole finanziaria per lo Stato: si tratta, invero, di un *rischio puramente potenziale* giacchè è fondatamente e seriamente prevedibile che i provvedimenti che, come detto innanzi, saranno emanati in altri settori dell'economia nazionale al fine specifico di sostenere il prezzo dell'olio, congiunti agli effetti della legge in esame, avranno per effetto di mantenere tale prezzo ad un *livello superiore a lire 40.000 a quintale.*

D'altronde lo Stato stesso può, con opportuni accorgimenti nell'immissione sul mercato delle scorte o con le altre provvidenze, evitare di correre qualsiasi rischio nell'impegno di garanzia che va ad assumere.

Ma lo Stato sarebbe, anche sotto un altro aspetto, al coperto dal rischio: alcuni dei provvedimenti innanzi citati, difatti, avrebbero carattere finanziario e sarebbero perciò destinati a produrre *maggiori entrate* alle finanze statali sia per le maggiori imposizioni tributarie sia per gli effetti d'ordine pecuniario della maggiore rigorosità applicata alla repressione delle frodi.

Perciò l'articolo 3 del progetto indica, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, come copertura dell'*eventuale*

onere a carico dello Stato le maggiori entrate derivanti dai provvedimenti di carattere finanziario che saranno adottati nel corso del corrente esercizio finanziario in *difesa dell'olio d'oliva.*

E ciò pur ammettendo che di *spesa* si tratti e non soltanto di *ipotetico rischio,* facilmente evitabile con opportuna e tempestiva azione governativa.

Durante il corso della discussione parlamentare l'articolo 3 della proposta di legge potrà essere *completato e perfezionato* dopo che sarà stato precisato, anche a seguito delle dichiarazioni del Governo, di quale natura e portata siano gli altri provvedimenti che si intende porre in essere per la tutela dell'olivicultura.

L'esame tecnico fin qui fatto della proposta non esime da una considerazione conclusiva d'ordine *politico-sociale*: dell'economia olivicola vivono intere popolazioni, specialmente del Mezzogiorno, e non soltanto gli olivicoltori i quali, d'altronde, sono essi stessi, in massima parte, *coltivatori diretti, coloni, mezzadri*: vivono braccianti, operai dell'industria olearia e delle attività complementari, vivono altre categorie di lavoratori e di cittadini.

Il crollo dei prezzi dell'olio sarebbe il crollo della vita economica di dette Regioni con conseguenti, inevitabili riflessi sulla economia nazionale e sulle stesse finanze statali.

Un intervento dello Stato nei termini proposti appare perciò largamente giustificato dalla dilagante situazione in atto.

I proponenti sono confortati nella loro iniziativa da un voto già espresso nello stesso senso dall'altro ramo del Parlamento che nella seduta del 30 ottobre 1953, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, ha approvato un *ordine del giorno* invitante il Governo ad emanare un provvedimento per l'ammasso volontario di almeno 600 mila quintali di olio di oliva di pressione con garanzia di un prezzo minimo di lire quarantamila nette per ogni quintale, base tre gradi di acidità. Esattamente come nella proposta che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Gli Enti aventi per legge tra i loro scopi quello di provvedere alle operazioni di ammasso sono autorizzati ad eseguire una anticipazione di lire 40.000 al quintale nette d'interessi e fino al limite di 600.000 quintali su olio di oliva di pressione base 3 di acidità, di produzione nazionale dell'annata agraria 1953-1954 a favore di quei produttori che intendessero conferirlo volontariamente ad essi ai fini della vendita collettiva.

Tale anticipazione è garantita dallo Stato come prezzo minimo al conferitore. Ad essa si applicano il privilegio legale e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 2.

Le norme per il conferimento previsto dall'articolo precedente saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura da emanarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Alla copertura dell'eventuale onere a carico dello Stato sarà provveduto con le maggiori entrate derivanti dai provvedimenti di carattere finanziario che saranno adottati nel corso del corrente esercizio in difesa dell'olio di oliva.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.